

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO”

ART. 1

COSTITUZIONE- NATURA GIURIDICA- DENOMINAZIONE - SEDE -

È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata:

“ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO”

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

ART. 2

SCOPI E AMBITI DI INTERVENTO

La Fondazione persegue in modo esclusivo le finalità di promozione, sviluppo, implementazione delle attività turistiche, ricreative, culturali, sociali ed economiche della Città di Savigliano e del suo territorio, attraverso la pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione di:

1. eventi
2. manifestazioni
3. fiere
4. mostre
5. mercati espositivi
6. musei
7. uffici turistici
8. servizi complementari.

La Fondazione stimola la promozione culturale, turistica, artistica ed economica, la salvaguardia delle tradizioni cittadine, favorisce l’aggregazione interdisciplinare e le relazioni con il mondo esterno, apporta conoscenze manageriali e contributi innovativi, collabora attivamente con la Pubblica Amministrazione; agisce come attore di reciproco influenzamento e arricchimento, sostenendo la promozione di collaborazioni tra soggetti diversi.

ART. 3

SEDE LEGALE

La sede legale della Fondazione è in Savigliano, nei locali del Palazzo Municipale, sito in Savigliano, Corso Roma,n.36.

ART. 4

SERVIZI

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, organizza eventi e tutto quanto indicato nell’art. 2 del presente Statuto.

ART. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative. La Fondazione utilizza le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero a titolo esemplificativo:

1. stipulare ogni contratto di lavoro, di collaborazione, consulenza, contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'apertura di credito bancario, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5. condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori indicati all'art. 2
6. promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati;
7. gestire direttamente o indirettamente immobili e spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
8. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività statutarie;
9. istituire premi, concorsi e borse di studio;
10. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è così costituito:

- fondo di dotazione, iniziale e indisponibile
- fondo di gestione

Il Fondo di Dotazione è costituito da:

- conferimenti in denaro e immobili, per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori Promotori o dai Partecipanti o Sostenitori;

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

L'elemento personale della Fondazione è rappresentato dai soggetti che aderiscono alla Fondazione di partecipazione i quali si possono classificare nelle seguenti categorie:

- FONDATORI PROMOTORI
- PARTECIPANTI
- SOSTENITORI

ART. 8

FONDATORI PROMOTORI

Sono "*Fondatori Promotori*" i soggetti che partecipano all'atto costitutivo creando la Fondazione di Partecipazione e la dotano dei mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini statuari:

- 1. COMUNE DI SAVIGLIANO: SEDE LEGALE: CORSO ROMA, 36 – 12038 – SAVIGLIANO - C.F. E P.IVA : 00215880048**
- 2. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE S.R.L. : SEDE LEGALE: VIA I° MAGGIO, 8 - 12100 CUNEO – P.IVA E C.F. :01922380041**
- 3. ASSICIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA ZONA DI SAVIGLIANO, : SEDE LEGALE: SAVIGLIANO, VIA MABELLINI, N.2/1, CF:**
- 4. CONFAGRICOLTURA CUNEO: SEDE LEGALE: CUNEO, VIA BRUNO CACCIA, 4-6-8; C.F.: 80006990040; P.IVA: 02363530045**
- 5. CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD – OVEST – SOCIETA' COOPERATIVA, Via Bra, 97, CUNEO, CF E P.IVA: 00181710047**

I Fondatori Promotori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

ART. 9

PARTECIPANTI

Sono "*Partecipanti*" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni, enti territoriali o altri Enti pubblici, che condividendo le finalità e gli scopi statuari della Fondazione di partecipazione, contribuiscono operativamente alla vita della medesima impegnandosi a versare, su base pluriennale, al Fondo di Gestione, un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e in misura stabilite , annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso la qualifica di

Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La richiesta di adesione, contenente espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato, è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "*Sostenitori*" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o mediante contributi anche in denaro, l'importo dei quali non è predeterminato. La richiesta di adesione, contenente espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato, è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione").

L'Assemblea dei Soci approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, può contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del fondo di dotazione se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 12

ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide a maggioranza assoluta, l'esclusione di Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.
- verificarsi di gravi danni, anche d'immagine, alla Fondazione, derivanti dalla responsabilità operative e di *governance* affidate al socio partecipante;
- sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Sostenitori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, previo preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ART. 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Revisore dei Conti.

I componenti gli Organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità con le disposizioni statutarie.

La Fondazione garantisce la presenza di soggetti portatori di professionalità, competenze e autorevolezza.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti dei Soci Fondatori Promotori o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 15, senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- nominare o escludere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti e sostenitori;
- approvare il Bilancio Economico di previsione e il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione
- nominare il Revisore dei Conti;
- approvare modifiche del presente Statuto
- deliberare lo scioglimento della Fondazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in subordine dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale firmato dal Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei Soci fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominano nel loro seno a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata di 4 anni e possono essere riconfermati, salvo il Presidente sul quale opera il limite massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio (Bilancio Economico di previsione e il Bilancio Consuntivo) da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- assunzione del personale dipendente, collaboratori, consulenti.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Sindaco del Comune di Savigliano o suo delegato, senza diritto di voto.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE

Il Presidente :

- ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione;
- adotta ogni provvedimento opportuno in caso d'urgenza, con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva, per la sua ratifica.

Il Presidente o il consigliere di amministrazione può essere revocato dal suo incarico dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea medesima.

In caso di revoca si procede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 15. In caso di assenza e/o impedimento/revoca del Presidente le sue attribuzioni sono affidate al Vice Presidente. In caso di assenza

anche di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ARTICOLO 17

ONORABILITÀ

1. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione:

_ coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

_ chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

_ chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile o con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato:

a) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione non inferiore a sei mesi per qualunque delitto non colposo.

2. I componenti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'immagine e degli interessi della Fondazione.

ART. 18

CONFLITTO D'INTERESSI

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Il relativo organo di appartenenza valuta l'adozione di un provvedimento di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione di cui al comma 1 e nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea. Il relativo organo di appartenenza valuta l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura temporanea.

ARTICOLO 19

SOSPENSIONE DALLE CARICHE

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 17, comma 1;

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 17, comma 1, con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67, comma 3, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

2. I componenti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono portare a conoscenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

ARTICOLO 20

DIMISSIONI DALLE CARICHE

In caso di dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si procede alla sostituzione dei dimissionari secondo le modalità di cui all'art. 15.

ART. 21

INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con la carica di :

1. Sindaco

2. Assessore comunale

3. Consigliere comunale

4. Segretario comunale

5. Dipendente comunale

del Comune di Savigliano

6. Coniugi, parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado , affini entro il 2 °

grado di: Sindaco, consigliere comunale, assessore comunale, segretario comunale

del Comune di Savigliano

ARTICOLO 22

DECADENZA DALLE CARICA

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione decadono dalla loro carica qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art.17, vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 21, ovvero omettano di comunicare all'organo di appartenenza la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art 19. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

ARTICOLO 23

CESSAZIONE DALLA CARICA

Nei casi di dimissioni presentate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, o nei casi di decadenza di cui all'art. 22 si procede alla sostituzione dei componenti dimissionari secondo le modalità di cui all' art. 15.

ARTICOLO 24

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

E' scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Resta in carica per la durata di 4 anni e può essere riconfermato per pari durata.

Al Revisore dei Conti sono attribuite le funzioni di controllo amministrativo, finanziario e contabile ed in particolare esso deve:

o provvedere al riscontro della gestione economico – finanziaria,

o accertare la regolare tenuta delle scritture contabili,

o assicurare il rispetto delle disposizioni di legge,

o esaminare le proposte di bilancio preventivo e conto consuntivo,

o effettuare le verifiche di cassa e contabili previste per legge.

Partecipa, senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci, all'atto della nomina.

ART. 25

TRASPARENZA

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative ai Bilanci e alla propria attività istituzionale

ARTICOLO 26

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

- non operosità della medesima o modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita;
- impossibilità di perseguire gli scopi statutari;
- mutuo consenso di tutti i Soci Fondatori

Le modificazioni al presente Statuto e l'eventuale scioglimento della Fondazione sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei 3/4 dei membri assegnati e successivamente comunicati al Comune di Savigliano.

Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione le modifiche statutarie o lo scioglimento a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, entro 45 giorni, fatta salva l'approvazione delle modifiche statutarie e/o scioglimento della Fondazione da parte dell'autorità riconosciuta, ovvero la Regione Piemonte.

ARTICOLO 27

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 28**GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA'**

Ai componenti dell'Assemblea dei Soci non spetta alcun compenso, salvo il rimborso spese documentato.

I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono di importo contenuto, in coerenza con l'assenza di finalità lucrative. L'importo dei compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, con decisione adottata a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.